



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.13

OGGETTO: ART. 3 CO. 5 QUINQUIES D.L. 228/2021 CONVERTITO NELLA L. 25/2022 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 – PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **QUINDICI**, del mese di **APRILE**, alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **ORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOVETTA Silvano	Sindaco	X	
MADALA Maurizio	Vice Sindaco	X	
GIANARIA Giampiero	Consigliere	X	
FAVOLE Corrado	Consigliere	X	
FERRUA Paola	Consigliere		X
GARNERO Romana	Consigliere	X	
MONGE COLLINO Pasqualina	Consigliere	X	
MARTORANA Carlo	Consigliere	X	
CORNAGLIA Enrico	Consigliere	X	
PEANO Susi	Consigliere	X	
TROVO' Marta	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 che:

- Al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- Al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36”;
- Al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- Al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

Visto altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co.5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;

- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022,2023,2024 e 2025. Ai sensi del MTR2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 389/2023: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con cui sono stati determinati i parametri utili per l’aggiornamento del MTR-2 per biennio 2024/2025;
- n. 133/2025: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” che ha stabilito che a decorrere dall’ 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.” Per l’anno 2025 è quantificata in € 6,00;

Tenuto conto che per il Comune di Venasca il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l’Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l’approvazione e la validazione del Pef;

Richiamate:

- la nota prot n.1101 del 21 aprile 2022 pervenuta in data 22/04/2022 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 1752 del 26/04/2022, con la quale il Consorzio S.E.A. ha trasmesso la

delibera di Assemblea n. 24 del 21/04/2022 avente ad oggetto: “Validazione Piani Economici Finanziari per il periodo 2022-2025 dei consortili in applicazione del nuovo MTR2 (delibera 363/2021 ARERA)”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del PEF 2022-2025 ed all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022;
- la nota prot. n. 951 del 31/03/2023, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1591 del 04/04/2023, con la quale il Consorzio S.E.A. ha precisato che per l’esercizio 2023 i Comuni possono procedere alla predisposizione del piano tariffario 2023 sulla base dei costi già validati relativamente al 2023 per ogni Comune dallo CSEA con la delibera n. 24 del 21/04/2022”;
- la nota prot. 1182-31 del 9/04/2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1835 del 10/04/2024 con cui il Consorzio S.E.A. ha trasmesso il PEF MTR-2 2024-2025 redatto ai sensi della delibera ARERA n. 389/2023;
- la nota prot. n. 1363 del 23/04/2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2080 del 23/04/2024, con la quale il Consorzio S.E.A. ha comunicato che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione CSEA n. 10 del 22/04/2024 sono stati validati i Piani Economici Finanziari per il biennio 2024-2025 già trasmessi ai Comuni consortili;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2024 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del PEF 2024-2025 ed all’approvazione delle tariffe TARI 2024;

Rilevata pertanto la necessità di procedere con l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2025;

Esaminato il PEF 2024-2025 per il Comune di Venasca validato dal Consorzio S.E.A., allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l’anno 2025 un costo complessivo di € 186.816,00;

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente:

- Totale componenti di costo fisso: € 45.008,00;
- Totale componenti di costo variabile: € 141.808,00;

Considerato che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e dalla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l’Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l’insieme dei costi da coprire e di potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
- alle utenze domestiche è stato addebitato il 90,94% dei costi FISSI e alle non domestiche il restante 9,06%;
- relativamente ai costi VARIABILI alle utenze domestiche è stato addebitato l’80% dei costi variabili e alle non domestiche il restante 20%;
- le tariffe sono state elaborate modificando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, in misura tale da garantire un’equa distribuzione dei costi;

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2025, diviso per categoria di utenza, allegato “B” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale,

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2025;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che l'importo di € 9.361,17 relativo all'addizionale del 5% verrà versato direttamente dal contribuente alla Provincia di Cuneo al momento del pagamento della TARI tramite il sistema PagoPa multibeneficiario;

Dato atto che il DPCM del 21/01/2025 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/03/2025, ha definito i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti" che è applicato a partire dal 1° gennaio 2025 nella misura del 25% per i nuclei familiari aventi un indicatore ISEE inferiore ad € 9.530,00 (20.000,00 per i nuclei con 4 figli). Il bonus TARI viene riconosciuto automaticamente, senza la necessità di presentare apposita domanda. A tal fine verrà attuato un sistema di scambio dati tra ARERA, INPS e Comuni. Il decreto in questione ha previsto che l'agevolazione è finanziata mediante una componente perequativa, trasferendo così l'onere delle agevolazioni sulla collettività degli utenti. La copertura dell'agevolazione non comporta un impatto diretto sulle tariffe e sul PEF, ma piuttosto sul totale della bolletta.

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 31 luglio 2025
- seconda rata: 16 dicembre 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott. Alberto Fangazio, pervenuto in data 11/04/2025 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 1651;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Prima di procedere alla votazione interviene il Consigliere di minoranza sig. Cornaglia Enrico, il quale ricorda come qualche anno fa, in tempo di propaganda elettorale, in occasione dell'avvio della raccolta differenziata e del porta a porta la maggioranza aveva sostenuto che entro breve termine le tariffe si sarebbero abbassate e l'attuale vicesindaco che allora sedeva nei banchi della minoranza aveva sostenuto la necessità e fatto dichiarazioni finalizzate all'abbassamento delle tariffe TARI. In questa sede non si può fare altro che constatare che le tariffe, lungi dall'essere state ridotte, sono aumentate penalizzando, di conseguenza, i cittadini. A questo si aggiunge e si denuncia la pratica incivile dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale che diventano preda di animali selvatici. Si dichiara soddisfatto di apprendere che Madala in qualità di vicesindaco segue direttamente il settore dei rifiuti ed è in contatto con il Consorzio SEA nella speranza che una maggiore conoscenza della materia possa consentire il raggiungimento di risultati soddisfacenti

in termini non solo di servizio ma anche di riduzione delle bollette. Replica il vicesindaco confermando il proprio impegno costante nel raggiungimento di tali obiettivi sottolineando, però, che bisogna sempre tener presente che la tassa rifiuti è destinata, per legge, a coprire il 100% dei costi.

Prende poi la parola la Consigliera Comunale Trovò Marta la quale sottolinea come a proposito di sensibilizzazione in tema di rifiuti bisognerebbe anche ripensare alle stoviglie che vengono utilizzate nella mensa scolastica.

Replica l'assessore Gianaria chiedendo alla Consigliera Trovò se è informata del fatto che trattasi di stoviglie biodegradabili.

Dopodichè con votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 astenuti (Cornaglia, Peano e Trovò) su n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il valore definitivo delle entrate tariffarie TARI previste nel PEF per l'anno 2025 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2021 e dei costi indicati in premessa ai sensi dell'art. 4.6 della delibera ARERA 363/2023, è pari a € 186.816,00 di cui € 141.808,00 per costi variabili ed € 45.008,00 per costi fissi;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in €/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - € 6,00/utenza per la componente UR_{3, a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 31 luglio 2025;
 - seconda rata: 16 dicembre 2025 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34

convertito dalla L. 58/2019, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

DOPODICHE' i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 3 astenuti (Cornaglia, Peano e Trovò) su n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 30/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2025

OPPOSIZIONI: _____

Venasca, li **30/06/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 10/07/2025 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Venasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI
